



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO STUDENTI



Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	4
	Art.1 <i>Ambito di applicazione</i>	4
	Art.2 <i>Qualifica status studente</i>	4
	Art.3 <i>Procedure.....</i>	4
	Art.4 <i>Importi e Tasse.....</i>	4
2	SCOPO E OBIETTIVI	4
	Art.5 <i>Scopo del Regolamento</i>	4
3	ABBREVIAZIONI ACRONIMI DEFINIZIONI	4
4	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	5
4.1	IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE AI CORSI	5
	Art.6 <i>Immatricolazione</i>	5
	Art.7 <i>Iscrizione a Corsi di Studio con rilascio di titolo doppio o titolo congiunto</i>	6
	Art.8 <i>Iscrizione a corsi singoli.....</i>	6
	Art.9 <i>Iscrizione ad anni successivi al primo, fuori corso e progressione della carriera</i>	6
	Art.10 <i>Credenziali e badge.....</i>	7
4.2	CARRIERA DELLO STUDENTE.....	7
	Art.11 <i>Piano degli studi</i>	7
	Art.12 <i>Accertamento della frequenza</i>	7
	Art.13 <i>Verifiche del profitto</i>	7
	Art.14 <i>Modalità di verbalizzazione dell'esame di profitto</i>	8
	Art.15 <i>Riconoscimento crediti e convalide</i>	8
	Art.16 <i>Mobilità studentesca e scambi internazionali.....</i>	8
	Art.17 <i>Prova finale e conseguimento titolo.....</i>	8
4.3	MODIFICA DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE.....	9
	Art.18 <i>Trasferimenti ad altro Ateneo (uscita).....</i>	9
	Art.19 <i>Sospensione degli Studi</i>	9
	Art.20 <i>Interruzione degli Studi</i>	9
	Art.21 <i>Rinuncia agli studi.....</i>	10
	Art.22 <i>Decadenza dallo status di studente.....</i>	10
4.4	DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE.....	10
	Art.23 <i>Rilascio certificazioni</i>	10
	Art.24 <i>Rilascio del titolo</i>	10
	Art.25 <i>Divulgazione e pubblicità delle informazioni</i>	11
	Art.26 <i>Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.....</i>	11
	Art.27 <i>Tutela della Gravidanza e della maternità.....</i>	11
	Art.28 <i>Infortunio.....</i>	11
	Art.29 <i>Servizi a supporto degli studenti.....</i>	11
	Art.30 <i>Norme disciplinari.....</i>	12



Art. 31	Trattamento dei dati personali.....	12
5	ENTRATA IN VIGORE.....	12



1 Oggetto e Campo d'applicazione

Art.1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina le procedure amministrative relative alla carriera degli studenti, nonché i loro diritti e doveri.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:

- agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico istituiti e attivati ai sensi del D.M. 270/2004;
- agli studenti iscritti a corsi singoli, ove non contrastino con le disposizioni contenute negli atti normativi di Ateneo relativi ai corsi stessi.

Art. 2 Qualifica status studente

1. La qualifica di studente si ottiene con l'immatricolazione o iscrizione ai Corsi di Studio previsti dal precedente art. 1.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono equiparati agli studenti iscritti, gli studenti internazionali che partecipano a programmi dell'Unione Europea e ai programmi di mobilità frutto di accordi bilaterali tra l'Ateneo e atenei esteri per finalità di studio e/o tirocinio.

Art. 3 Procedure

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande e delle richieste relative alle procedure descritte nel presente Regolamento sono pubblicate sull' area intranet dello studente e sul sito pubblico di Ateneo.

Art. 4 Importi e Tasse

1. Gli importi, le scadenze, le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi relative alle procedure descritte nel presente Regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo nella pagina dedicata del relativo corso di laurea e disciplinati dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca pubblicato nella pagina web di Ateneo nella sezione Regolamenti e Atti - Studenti.

2. Allo studente che non sia in regola con i pagamenti è inibita la possibilità di accedere alle procedure descritte nel presente Regolamento o proseguire con atti di carriera, secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

2 Scopo e obiettivi

Art. 5 Scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto del principio di trasparenza, rappresenta lo strumento per una efficace comunicazione agli studenti relativamente alle procedure e alle norme organizzative cui sono tenuti a conformarsi.

3 Abbreviazioni Acronimi Definizioni

Definizione	Descrizione
Ateneo	Università Vita-Salute San Raffaele
Studente	Colui che è iscritto a un corso di laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico o a corsi singoli dell'Ateneo
Anno Accademico	Periodo dell'anno in cui l'Ateneo svolge le proprie attività accademiche

Studente internazionale	Colui che possiede un titolo di accesso conseguito all'estero ovvero un titolo di scuola superiore conseguito all'estero ovvero che è iscritto ad una università straniera e che frequenta un corso di studio dell'Ateneo legato a un Programma di Mobilità Internazionale
Credito formativo universitario (CFU)	Unità di misura dell'impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio; nell'ambito dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, un CFU, salvo diversa disposizione dei Decreti Ministeriali, equivale a 25 ore di lavoro di apprendimento, tra lezioni in aula, laboratori, esercitazioni, seminari e studio individuale, stage e tirocini
Attività formativa	Ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, come ad esempio, tra gli altri, corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, attività di studio individuale e di autoapprendimento
Carriera	Insieme degli atti e delle attività compiuti dallo studente e preordinati al conseguimento del titolo accademico
Obbligo formativo aggiuntivo (OFA)	Attività formativa aggiuntiva che viene assegnata qualora si riscontrino lacune nella preparazione dello studente in sede di ammissione ad un corso di laurea triennale o laurea magistrale a ciclo unico e che deve essere assolta entro il primo anno di corso
Piano di studio	Insieme delle attività formative obbligatorie e prescelte dallo studente, sulla base delle indicazioni annualmente definite, al fine di conseguire il titolo di studio
Scheda Unica Annuale (SUA)	Documento ufficiale attraverso il quale il corso di studio si presenta. È uno strumento gestionale funzionale alla progettazione, alla realizzazione, all'autovalutazione e alla riprogettazione del corso di studio stesso.

4 Disposizioni del Regolamento

4.1 IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE AI CORSI

Art. 6 Immatricolazione

1. Ai fini del presente Regolamento, per quanto concerne le procedure di immatricolazione ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, si rimanda a quanto previsto nei bandi di ammissione dei Corsi di Studio dell'Ateneo.

2. Ai fini del presente Regolamento lo studente ha facoltà di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, di master, di dottorato di ricerca o scuola di specializzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 Iscrizione a Corsi di Studio con rilascio di titolo doppio o titolo congiunto

1. L'Ateneo può rilasciare titoli di studio anche congiuntamente ad altri atenei italiani o stranieri e può altresì prevedere il rilascio di titoli di studio delle università partner per programmi di studi integrati. In entrambi i casi i titoli sono rilasciati sulla base di apposite convenzioni.
2. Le convenzioni in parola disciplinano inoltre le procedure per l'individuazione degli studenti, la loro iscrizione, la contribuzione economica, il contenuto del loro piano di studi, nonché le modalità di preparazione, presentazione e discussione degli elaborati finali di tesi, di attribuzione del voto finale e le procedure per il rilascio del titolo sia esso doppio o congiunto ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 8 Iscrizione a corsi singoli

1. È possibile iscriversi a corsi singoli ed ottenere la relativa certificazione comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. L'iscrizione a corsi singoli e la relativa frequenza hanno validità solo per l'anno accademico in cui si chiede l'ammissione, pertanto la relativa prova di verifica deve essere sostenuta entro il 30 settembre del medesimo anno accademico. Qualora il candidato non riuscisse a sostenere la prova di esame entro il termine del corso, dovrà iscriversi nuovamente pagando la quota prevista.
3. È responsabilità dei candidati che intendono iscriversi ai corsi singoli verificare i regolamenti didattici dei Corsi di Studio che disciplinano i requisiti per l'ammissione ad uno o più corsi singoli e il conseguente numero di crediti cumulabile per anno accademico.
4. I crediti acquisiti con il superamento degli esami di singoli corsi possono essere riconosciuti nel caso di iscrizione ad un corso di studio dell'Ateneo e previa delibera del Consiglio di Facoltà. Lo studente che si iscrive ad un corso di studio dell'Ateneo può presentare domanda di riconoscimento dei crediti formativi entro tre mesi dall'immatricolazione e secondo la procedura di riconoscimento della carriera pregressa.

Art. 9 Iscrizione ad anni successivi al primo, fuori corso e progressione della carriera

1. Lo studente è tenuto a rinnovare l'iscrizione con continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione, sino al conseguimento del titolo di studio.
2. Il rinnovo dell'iscrizione avviene mediante il pagamento della prima rata.
3. Lo studente che non sia regolarmente iscritto non può compiere alcun atto di carriera e quelli compiuti in difetto di iscrizione sono nulli.
4. I regolamenti didattici di corso di studio possono prevedere un numero minimo di crediti che lo studente deve maturare entro l'inizio dell'anno accademico per poter procedere all'iscrizione, diversamente lo studente sarà iscritto fuori corso.
5. Per i Corsi di Studio che prevedono la frequenza obbligatoria, sarà iscritto fuori corso lo studente che non abbia ottenuto le attestazioni di frequenza anche ad uno solo degli insegnamenti obbligatori previsti nel corso dell'anno, fatti salvi i casi espressamente definiti nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio. Per i Corsi di Studio che non prevedono la frequenza obbligatoria, lo studente che sia stato iscritto per un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio sarà iscritto fuori corso, a partire dall'ultimo anno del corso di studio.
6. Ai fini della progressione della carriera, i regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere la propedeuticità di alcuni insegnamenti o attività formative e delle relative prove d'esame. Laddove la propedeuticità prevista non sia stata rispettata, lo studente potrà vedersi annullato il risultato di una prova di esame superata con esito positivo.

Art. 10 Credenziali e badge

1. A seguito dell'immatricolazione, allo studente vengono rilasciate le credenziali personali composte da username e password, unitamente al badge, che riporta il numero di matricola.
2. Allo studente viene inoltre assegnato un indirizzo di posta elettronica che, essendo l'unico account valido per le comunicazioni da parte dell'Ateneo, è dovere dello studente monitorare regolarmente. Alla chiusura della carriera l'indirizzo di posta fornito rimarrà attivo per un anno solare per poi essere cancellato.
3. Il badge rilasciato a seguito di immatricolazione è l'unico documento valido ai fini dell'identificazione dello studente, è necessario sia per accedere al campus sia per sostenere le prove di esame e permette inoltre l'accesso a diversi servizi di Ateneo; per tali ragioni l'eventuale smarrimento deve essere comunicato tempestivamente al Polo Studenti.

4.2 CARRIERA DELLO STUDENTE

Art. 11 Piano degli studi

1. L'attività didattica si articola secondo il piano degli studi che, a seconda della Facoltà di afferenza, deve essere presentato da ciascun studente entro il termine previsto dai regolamenti didattici di corso di studio.
2. Allo stesso modo, i rispettivi regolamenti didattici dei Corsi di Studio disciplinano le procedure e i casi in cui lo studente può presentare proposte di un piano di studio individuale.

Art. 12 Accertamento della frequenza

1. L'Ateneo garantisce il diritto alla frequenza per tutti gli insegnamenti dell'anno di corso di iscrizione compresi nell'offerta formativa. Il diritto di frequenza è subordinato all'iscrizione.
2. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio individuano le specifiche soglie di frequenza che danno accesso agli esami di profitto, il soggetto responsabile dell'accertamento e le conseguenze in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di frequenza richiesto.
3. L'esito dell'accertamento della frequenza viene comunicato, al termine dei singoli periodi didattici, al Polo Studenti che provvede all'aggiornamento della carriera dello studente.

Art. 13 Verifiche del profitto

1. Per sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto, lo studente deve aver superato gli eventuali esami propedeutici ed essere in possesso di tutte le attestazioni di frequenza laddove richieste.
2. Le prove individuali di verifica del profitto possono essere:
 - orali
 - scritte e orali
 - altre forme di verifica, individuali o di gruppo, previste dal Regolamento didattico del corso di studio.
3. Salvo diverse disposizioni dei regolamenti didattici dei Corsi di Studio, il Consiglio di Corso di Studio, con delibera annuale, prevede non meno di sei appelli d'esame opportunamente distribuiti nell'arco della sessione d'esame. Le date dell'esame di profitto sono rese pubbliche con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento della prova.
4. Lo studente è tenuto a iscriversi all'esame entro 5 giorni dalla data dell'appello, diversamente dovrà attendere l'appello successivo.
5. Gli esami di profitto sono condotti da una commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio, o in alternativa dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio seguendo le prescrizioni contenute nell'art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo.

6. La commissione di esame, prima dello svolgimento della prova, deve accertare l'identità dello studente tramite il badge dell'Ateneo e un documento di identità valido. In mancanza di uno o entrambi i documenti in parola lo studente non potrà essere ammesso all'esame.

Art. 14 Modalità di verbalizzazione dell'esame di profitto

1. La verbalizzazione degli esami e delle altre forme di verifica del profitto è effettuata in modalità telematica con firma digitale del docente responsabile dell'attività stessa.
2. L'esito della prova scritta è pubblicato nell'area riservata di ciascuno studente il quale ha a disposizione 48 ore per visionare il voto e decidere se rifiutarlo o accettarlo formalmente. Laddove lo studente non dovesse rifiutare espressamente entro le 48 ore, l'esito verrà considerato accettato per silenzio assenso.
3. L'esito della prova orale viene comunicato allo studente al termine dell'esame, ed entro le 24 ore successive il docente provvede a registrare l'esito nell'area intranet alla pagina personale dello studente.
4. Lo studente che viene respinto non può ripetere il medesimo esame prima del decorso del termine di 20 giorni.
5. L'esame o altra verifica del profitto già certificato con esito positivo non può essere ripetuto.
6. Il Regolamento Didattico di Ateneo può prevedere casi in cui, al ricorrere di determinate circostanze, allo studente sia inibito partecipare a uno o più appelli d'esame.
7. Nel caso lo studente ravvisasse degli errori nell'esito pubblicato sulla pagina personale dovrà avvisare il docente e la rispettiva Segreteria Didattica e ove confermato l'errore l'esito verrà modificato.

Art. 15 Riconoscimento crediti e convalide

1. Il Consiglio di Corso di Studio, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento didattico del corso di studio, delibera sul riconoscimento di crediti a seguito di trasferimento da altro ateneo, rinuncia agli studi, passaggio da altro corso di studio, svolgimento di attività formative o parti di esse in altro ateneo italiano o estero o di abbreviazione della durata del corso per studenti precedentemente laureati.
2. Per talune attività didattiche il Consiglio di Corso di Studio può deliberare un riconoscimento parziale del numero di crediti in base alla congruità del piano di studi. Il Consiglio di Corso di Studio individuerà le modalità di integrazione più adeguate in base al settore scientifico disciplinare.

Art. 16 Mobilità studentesca e scambi internazionali

1. Lo studente regolarmente iscritto e considerato in corso può partecipare ad un programma di mobilità internazionale in ambito europeo o extra-europeo con finalità di studio o tirocinio secondo quanto previsto da ciascun bando di concorso.
2. Lo studente, prima della partenza, è tenuto a sottoporre il proprio Learning Agreement per l'approvazione al referente accademico nominato dal Consiglio di Corso di Studio.
3. Ai fini del riconoscimento delle attività svolte all'estero, lo studente entro e non oltre 30 giorni dalla fine del soggiorno presso l'Università / Ente ospitante deve consegnare all'Ufficio Attività Formative e Tirocini il Certificate of Attendance debitamente compilato e firmato, unitamente al Learning Agreement e ad ogni altro documento utile ad attestare le attività svolte.

Art. 17 Prova finale e conseguimento titolo

1. Per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale è necessario il superamento di una prova finale secondo le prescrizioni contenute nell'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Lo studente, al termine del corso di studio, deve presentare domanda di laurea entro la scadenza stabilita dall'Ateneo secondo le procedure e modalità previste dal Regolamento didattico del corso di studio di afferenza e secondo le indicazioni fornite dal Polo Studenti pubblicate nell'area intranet.
3. La votazione della prova finale è registrata nell'area intranet alla pagina personale dello studente.

4.3 MODIFICA DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE

Art. 18 Trasferimenti ad altro Ateneo (uscita)

1. È possibile ottenere il trasferimento ad un altro ateneo mediante la presentazione della relativa domanda a partire dalla data annualmente fissata dall'Ateneo ed entro il 31 luglio di ogni anno.
2. La domanda si considera perfezionata solo al momento del rilascio del nulla osta da parte dell'università di accoglienza che deve essere consegnato entro il 30 settembre di ogni anno al Polo Studenti il quale procederà al rilascio del foglio di congedo.
3. È possibile presentare il nulla osta di una sola università.
4. Qualora il nulla osta dell'università di accoglienza venga rilasciato oltre il 30 settembre, lo studente potrà comunque procedere con il trasferimento previo rinnovo dell'iscrizione per l'anno successivo e versamento delle rate eventualmente maturate.
5. La domanda di trasferimento, una volta perfezionata, è da considerarsi vincolante quindi non sarà possibile ottenere certificazioni inerenti alla carriera universitaria pregressa né sostenere alcun esame di profitto.
6. Non è possibile fare ritorno presso l'Ateneo nel corso dello stesso anno accademico in cui si è perfezionato il trasferimento.

Art. 19 Sospensione degli Studi

1. È possibile presentare domanda di sospensione degli studi entro il termine stabilito annualmente e comunicato dall'Ateneo.
2. Lo studente deve chiedere la sospensione degli studi in tutti quei casi in cui la contemporanea iscrizione, secondo quanto previsto dalla l. 33/2022 e relativi decreti attuativi, non sia possibile.
3. Lo studente ha facoltà di chiedere la sospensione degli studi nei limiti di quanto previsto dal Regolamento didattico del proprio corso di studio.
4. Durante il periodo di sospensione lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo.
5. La sospensione non viene conteggiata ai fini della decadenza.
6. Qualora lo studente voglia riprendere gli studi sospesi deve presentare domanda di riattivazione della carriera entro e non oltre il 30 settembre.

Art. 20 Interruzione degli Studi

1. L'interruzione degli studi opera qualora lo studente non rinnovi l'iscrizione per un intero anno accademico e senza che sia stata richiesta la sospensione.
2. Negli anni di interruzione, lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo.
3. L'interruzione viene conteggiata ai fini della decadenza.
4. Qualora lo studente intenda proseguire gli studi interrotti deve presentare domanda di riattivazione della carriera entro e non oltre il 30 settembre.

Art. 21 Rinuncia agli studi

1. La rinuncia è un atto unilaterale e volontario dello studente ed è incondizionata e irrevocabile in quanto comporta la decadenza dallo status di studente.
2. La rinuncia deve inequivocabilmente essere formalizzata dallo studente e manifestare la volontarietà dello stesso.
3. Allo studente che abbia rinunciato agli studi possono essere rilasciati certificati relativi alla carriera pregressa.
4. A seguito di rinuncia è possibile iscriversi a un nuovo corso di studio presso l'Ateneo o allo stesso corso di studio rinunciato in precedenza se ancora attivo e, in entrambi i casi, previa valutazione della carriera pregressa e solo se si è nuovamente sostenuto il test e posizionati utilmente in graduatoria.

Art. 22 Decadenza dallo status di studente

1. Lo studente che non sostiene esami di profitto né ottiene certificazione di idoneità per le attività formative, escluse quelle relative all'assolvimento dell'OFA, per otto anni accademici consecutivi è dichiarato decaduto. Il termine di decadenza non si applica allo studente in debito della sola prova finale.
2. I regolamenti didattici di corso di studio possono prevedere ulteriori cause di decadenza.
3. La decadenza è un provvedimento amministrativo avviato d'ufficio, unilaterale e preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento allo scopo di dare la possibilità allo studente di presentare elementi utili al riesame dell'inattività.
4. I passaggi di corso di studio, di ordinamento, i trasferimenti in entrata e i riconoscimenti della carriera pregressa non interrompono la decadenza.
5. Gli studenti decaduti possono ottenere il rilascio di certificati relativamente alla propria carriera universitaria.
6. Lo studente decaduto, che risulti precedentemente iscritto a un corso di laurea ex D.M 509 del 1999 e D.M. 270 del 2004, può chiedere la riattivazione della carriera per lo stesso corso di studio purché siano ancora regolarmente attivi gli insegnamenti previsti dal proprio piano degli studi e con facoltà da parte dell'Ateneo di convalidare integralmente o parzialmente la carriera pregressa. In caso contrario, dovrà iscriversi ad un nuovo corso di studio con possibilità di richiedere la valutazione della carriera pregressa.
7. Lo studente decaduto la cui carriera pregressa viene valutata come obsoleta, qualora voglia iscriversi ad un corso di studio ad accesso programmato deve nuovamente sostenere e superare l'esame di ammissione posizionandosi utilmente in graduatoria.

4.4 DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE

Art. 23 Rilascio certificazioni

1. Lo studente anche rinunciatario e decaduto, la cui posizione amministrativa pregressa sia in regola, nonché lo studente laureato hanno diritto a richiedere al Polo Studenti i certificati attestanti la propria posizione accademica e i crediti acquisiti.
2. All'interno dell'area intranet nella propria pagina personale di Ateneo lo studente potrà compilare le autodichiarazioni riguardanti la propria carriera universitaria.

Art. 24 Rilascio del titolo

1. Il diploma di laurea attestante il titolo conseguito dallo studente è rilasciato a seguito del completamento della prova finale. Il diploma di laurea è firmato dal Rettore, dal Consigliere Delegato e dal Preside di Facoltà.

2. Qualora lo studente abbia portato a termine un percorso di studi idoneo al rilascio di un titolo congiunto, il diploma di laurea sarà firmato anche dal Rettore dell'Ateneo partner del programma.
3. Qualora lo studente abbia completato un percorso accademico finalizzato al rilascio del doppio diploma (*double degree*), lo studente riceverà una pergamena attestante il titolo conseguito presso l'Ateneo e una pergamena attestante il titolo conseguito presso l'ateneo partner.
4. Lo studente riceverà comunicazione della predisposizione della pergamena di laurea e sarà tenuto a ritirarla presso il Polo Studenti, di persona o delegando terzi.

Art. 25 Divulgazione e pubblicità delle informazioni

1. L'Ateneo assicura una costante divulgazione delle informazioni e delle decisioni in merito alla carriera dello studente, organizza le informazioni e i dati in suo possesso attraverso strumenti idonei a facilitarne l'accesso e la fruizione da parte dello stesso e nel rispetto della tutela dei dati personali.
2. Lo studente può richiedere l'accesso agli atti relativi alla propria carriera nei modi e nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti interni.
3. Lo studente è tenuto a conoscere le informazioni che vengono promosse a vario titolo dall'Ateneo consultando con continuità il sito di Ateneo, l'area intranet alla pagina personale dello studente, nonché le comunicazioni inviate a mezzo posta elettronica all'indirizzo istituzionale di ciascuno studente.
4. Lo studente è tenuto a conoscere il presente Regolamento, il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento di Facoltà e il Regolamento didattico del corso di studio presso il quale è immatricolato, nonché altri eventuali regolamenti adottati dall'Ateneo e consultabili sul sito dell'Ateneo.

Art. 26 Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro

1. È dovere dello studente contestualmente all'immatricolazione completare il percorso formativo generale e specifico in materia di sicurezza sul luogo di lavoro disponibile nell'area intranet di Ateneo.
2. Allo stesso modo lo studente immatricolato è tenuto a verificare le prescrizioni fornite dalla Servizio di Medicina Preventiva pubblicate sul sito dell'Ateneo.

Art. 27 Tutela della Gravidanza e della maternità

1. La studentessa che accerti uno stato di gravidanza è tenuta a prendere tempestivamente visione della procedura operativa "Gestione delle gravidanze e tutela della maternità", contenuta nell' area intranet, sezione SICUREZZA, del proprio corso di studio e adempiere a quanto ivi previsto.

Art. 28 Infortunio

1. Lo studente è tenuto a prendere visione della procedura operativa "Gestione Infortuni occorsi a studenti", contenuta nell'area intranet, sezione SICUREZZA, del proprio corso di studio e adempiere a quanto lì indicato.

Art. 29 Servizi a supporto degli studenti

1. È diritto dello studente accedere ai servizi che l'Ateneo predispone quali:

- Tutorato Didattico: assiste gli studenti durante il loro percorso di studio, in modo da aiutarli a svolgere le attività didattiche nei tempi stabiliti e con profitto della formazione delle competenze professionali e umane.
- Servizio Counselling e Disabilità: accoglie e attiva soluzioni personalizzate per studenti con disabilità e/o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nonché fornisce assistenza agli studenti che

rilevano disagi o problematiche personali che possano in qualsiasi modo limitare la possibilità di realizzazione e completamento del proprio percorso di crescita personale e/o accademico.

- International Student Engagement: servizio a supporto degli studenti internazionali.
- Ufficio promozione culturale e attività sportive: promuove attività culturali e sportive con la collaborazione di enti terzi.

Art. 30 Norme disciplinari

1. Lo studente è tenuto a uniformarsi alle norme di legge, statutarie, regolamentari, nonché alle norme contenute nel Codice Etico di Ateneo e nel Regolamento per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti pubblicati sul sito dell'Ateneo.

Art. 31 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali sono trattati dall'Ateneo ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679.

5 Entrata in vigore

Il presente documento entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione ed è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente documento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Milano, 17 Ottobre 2022

Il Consigliere Delegato, Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi

Il Rettore, Prof. Enrico Gherlone